

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale nr. 404 del 10/11/2021

nr. 2052/2022 del Registro delle Determinazioni

OGGETTO: GIUDIZIO DINNANZI AL TAR BARI, SEZ. I, RGN 413/2021. CINETAR S.R.L. C/ARET PUGLIAPROMOZIONE – LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIARIE/LEGALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (SENTENZA T.A.R. BARI, Sez.I del 23/09/2022, n. 1231)

CIG Z21392799D

L'anno 2022, il giorno 16 del mese di dicembre, il Dott. Luca Scandale, in qualità di Direttore Generale di Pugliapromozione:

- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo";
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre 2010, n. 18 recante "Norme di prima applicazione dell'art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese";
- VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2011, n. 176, "Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE";
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, "Regolamento di organizzazione e funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE";
- VISTA la D.G.R. 28 ottobre 2021, n. 1732 "Agenzia Regionale per il Turismo A.R.E.T. Pugliapromozione Nomina Direttore Generale";
- VISTO il D.P.G.R. 10.11.2021, n. 404, notificato all'Agenzia Pugliapromozione in data 15.11.2021, con il quale il dott. Luca Scandale è stato nominato Direttore Generale, all'esito della verifica previa acquisizione da parte del Dipartimento Turismo e Cultura della prescritta dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., giusta D.G.R. n. 24/2017;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Norme sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. recante "Codice dell'amministrazione digitale";



- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- VISTO il D.L. 11 luglio 2020 n. 76 (decreto semplificazioni) recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120;
- VISTO il D.L. 31 maggio 2021, 77 (c.d decreto semplificazioni bis), recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120;
- VISTO il D.L. 31 maggio 2021, 77 (c.d decreto semplificazioni bis) recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTE le Linee Guida ANAC n. 12/2018 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera del 24 ottobre 2018, n. 907;
- VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, pubblicato in G.U.U.E. il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio 2018;
- VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- VISTA la Determinazione D.G. 3 agosto 2022, n. 1552 recante "Atto di riorganizzazione e gestione dei procedimenti amministrativi dell'A.RE.T. Individuazione e nomina del coordinatore del Piano Strategico del Turismo e di tre R.U.P. dei progetti esecutivi a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020 AZIONE 6.8. individuazione del responsabile del procedimento per la gestione del fabbisogno ordinario dell'Ente";



- VISTA la Determinazione D.G. 14 gennaio 2022, n. 12 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- VISTA la Determinazione D.G. 28 aprile 2022, n. 225 di approvazione della prima variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024;
- VISTA la Determinazione D.G. 30 maggio 2022, n. 271 di approvazione della seconda variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024;
- VISTA la Determinazione D.G. 03 ottobre 2022, n. 1822 di approvazione della terza variazione e assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024;

PREMESSO CHE

- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l'organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto regionale approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44 e della Legge 29 marzo 2001, n.135, definendo l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
- Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato modifiche alla L.R. n. 1/2002;
- L'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.G.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale;
- L'Agenzia Pugliapromozione è stata istituita per espletare talune funzioni pubbliche regionali ed è organizzata secondo un modello organizzativo caratterizzato da autonomia amministrativa e finanziaria:
- L'A.RE.T. è assegnataria di una somma annuale da parte della Regione Puglia, quale contributo ordinario, nonché di ulteriori risorse finanziarie (di fonte statale ovvero europea), che vengono destinate alla realizzazione di specifiche attività e al potenziamento della mission istituzionale dell'ente;
- L'A.RE.T. è altresì assegnataria di risorse finanziarie europee fondi (FESR-FSE 2014-2020), con riferimento all'Azione 6.8 che prevede interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, nell'ambito del Piano Strategico del Turismo (approvato con D.G.R. n.191/2017);
- Nella pianta organica dell'A.RE.T. non è previsto un ufficio legale composto da funzionari avvocati, con potere di rappresentanza giudiziale, donde la necessità di affidare all'esterno la difesa dell'ente dinanzi alle autorità giudiziarie;



- A questo fine l'A.RE.T. ha facoltà di procedere con affidamenti diretti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 e ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC n. 12/2018;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- In data 19.04.2021 veniva notificato all'A.RE.T. un ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, n. 413/2021. C.C. del 12.05.2021 acquisito agli atti con prot.n. 6375/2021 avente ad oggetto l'annullamento, previa concessione delle misure adeguate, della nota prot. IC01210261318 del 18.02.2021, con cui l'A.RE.T. ha deliberato l'inammissibilità dell'istanza prot. n. C1210261312 del 12.02.2021, presentata dalla società Cinetar srl, finalizzata ad ottenere la sovvenzione (a fondo perduto) di cui all'Avviso "Custodiamo la Cultura in Puglia" (approvato con Determinazione del D.G. ad interim del 14.10.2020, n.v431);
- Con Determinazione C.S. 05.05.2021, n. 1043 si procedeva all'affidamento dell'incarico di assistenza legale e difesa giudiziale in favore dell'avv. Federica Reggi iscritta all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bari e abilitata al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori con studio legale in Bari, alla Via S. Cognetti n.25, 70121 Bari, Codice Fiscale RGGFRC88D44A662N ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. d), dell'art. 4 e dell'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo pari a € 5.970,04 (incluso il rimborso forfettario spese generali 15%, I.V.A. e CAP 4%);

CONSIDERATO CHE

- In data 27.09.2021 veniva notificato dalla Cinetar srl un ricorso ex artt. 59 e 112 e ss. c.p.a. a valere anche come motivi aggiunti e ricorso autonomo, dinnanzi al T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, n. 413/2021. C.C., chiedendo la declaratoria di nullità della Determinazione del Commissario Straordinario n. 1181/2021 e del relativo esito istruttorio, nonché l'esecuzione dell'ordinanza Tar Bari, n. 218 del 26.06.2021, nonché, in subordine, l'annullamento dei medesimi provvedimenti unitamente ai provvedimenti già precedentemente impugnati;
- In continuità con l'incarico affidato in precedenza con Determinazione C.S. 05.05.2021, n. 1043 per la difesa giudiziale nella controversia promossa dalla stessa Cinetar srl contro l'A.RE.T. Pugliapromozione dinnanzi al T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, n. 413/2021. C.C. del 12.05.2021, si reputava opportuno rivolgersi all'avv. Federica Reggi Profeta, del Foro di Bari, in virtù della specifica esperienza nel campo del contenzioso amministrativo;
- Con Determinazione C.S. 14 ottobre 2021, n. 1417 si approvava l'affidamento dell'incarico in favore dell'avv. Federica Reggi, per l'assistenza legale e giudiziale dell'A.RE.T. nella controversia anzidetta, con una previsione di costi pari a € 4.983,34 (in esso già compreso il rimborso forfettario spese generali 15%, I.V.A. e CAP 4%);
- In data 29.09.2022 l'avv. Reggi comunicava tramite nota pec (prot.n. 0027683-E-2022) all'A.RE.T la sentenza del T.A. R. Bari, Sez.I n°1231/2022 del 23/09/2022;



PRECISATO CHE:

- La summenzionata sentenza, resa nel giudizio in oggetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e accolto il ricorso per motivi aggiunti presentato dalla Cinetar Srl, non ammettendo la richiesta risarcitoria;
- In conseguenza di tale decisione l'A.RE.T è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente Cinetar Srl, con sede in via La Spezia, Taranto, PI/CF: 02648260731, fissate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge;
- In data 27.10.2022 è pervenuta all'A.RE.T (prot.n. 0035744-E-2022 del 16.12.2022) una lettera di diffida e messa in mora per il pagamento delle suddette spese, da parte della difesa della ricorrente Cinetar Srl, Studio Vinti & Associati con sede in Roma, Via Emilia n.88 00187;
- Con stessa nota è stato comunicato all'A.RE.T l'importo complessivo degli oneri da liquidare per un importo pari a € 4.330,00, calcolato come di seguito indicato:

Onorari - € 2.000,00
 Spese Generali su onorari (15%) - € 300,00
 Cassa Avvocati (4%) - € 80,00
 Spese per contributo unificato - € 1.950,00

RITENUTO

- Di dover impegnare l'importo complessivo di € 4.330,00 a valere sul capitolo n. 10809 denominato *"Spese per prestazioni professionali e specialistiche, patrocinio legale"* del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Di dover liquidare l'importo complessivo di € 4.330,00 quale ammontare delle spese processuali spettanti alla ricorrente Cinetar Srl in relazione alla sentenza del T.A.R. Bari Sez.I, $n^{\circ}1231/2022$ del 23.09.2022;

PRESO ATTO CHE

- Il CIG è Z21392799D;
- Sono state rispettate le previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 (art. 3 tracciabilità dei flussi finanziari);
- Che è stata accertata la regolarità contributiva della Cinetar Srl, mediante DURC emesso dall'INPS con validità sino al 24/01/2023;
- Si dispone, ove necessario, la verifica d'ufficio ai sensi dell'art.48/bis del D.P.R. 602/73;
- Si rende necessario provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento in base a quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA ED ACCERTATA

ARET PUGLIAPROMOZIONE

Direzione Generale



- La regolarità dell'istruttoria svolta;
- La disponibilità finanziaria della somma di € 4.430,00 sul cap. 10809 denominato "*Spese per prestazioni professionali e specialistiche, patrocinio legale*" del Bilancio di previsione 2022-2024, con riferimento all'impegno assunto con il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. Di dare atto che con riferimento alla la sentenza del T.A. R. Bari, Sez.I n°1231/2022 del 23/09/2022 l'A.RE.T è stata condannata l'A.RE.T al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente Cinetar Srl, fissate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, ad esito del giudizio avente RG.N. 413/2022 ;
- 2. Di dare atto che, con riferimento alla lettera di diffida e messa in mora pervenuta il 27.10.2022 (prot.n. 0035744-E-2022 del 16.12.2022) per il pagamento delle suddette spese, da parte della difesa della ricorrente Cinetar Srl, Studio Vinti & Associati con sede in Roma, Via Emilia n.88 00187, è stato comunicato all'A.RE.T l'importo complessivo delle somme da pagare a titolo di spese processuali, pari a € 4.330,00, calcolato come di seguito indicato:

Onorari - € 2.000,00
 Spese Generali su onorari (15%) - € 300,00
 Cassa Avvocati (4%) - € 80,00
 Spese per contributo unificato - € 1.950,00

- 3. di dare mandato all'**Ufficio Bilancio e contabilità dell'A.RE.T. impegnare** e **liquidare** l'importo complessivo di € **4.330,00** a valere sul capitolo n. 10809 denominato "*Spese per prestazioni professionali e specialistiche, patrocinio legale*" *del* Bilancio di Previsione 2022-2024, in favore del creditore succitato;
- 4. Di ordinare **all'Ufficio Economato e Pagamenti** di procedere all'emissione del mandato di pagamento in favore del soggetto di seguito indicato e con le modalità espressamente riportate nel seguente prospetto:

Fornitore	CIG	Sentenza	Somma da pagare	CAP/IMP/DET
Cinetar Srl 02648260731	Z21392799D	T.A. R. Bari, Sez.I n°1231/2022 del 23/09/2022	€ 4.330,00	CAP 10809 IMP. n. 1997-2022

Direzione Generale



- 5. Che il Responsabile Unico del Procedimento è l'avv. Miriam Giorgio, Responsabile P.O. dell'Ufficio Patrimonio e Attività negoziali dell'A.RE.T. (Det. 1552/2022);
- 6. Che istruttore del presente atto è la dott.ssa Giulia Coviello, Funzionario Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali dell'A.RE.T.;
- 7. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 8. Il presente provvedimento:
- a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'A.RE.T.;
- b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell'Area Amministrazione Trasparente sezione Provvedimenti/Provvedimenti Amministrativi;
- c) viene trasmesso all'Assessorato alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, così come previsto dall'art.11 della L.R. n.1 del 2002;
- d) è composto da n. 8 facciate ed è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.

Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024;

Esercizio finanziario: 2022;

Impegno di spesa n. 1997/2022 di € 4.330,00 a valere sul capitolo n. 10809 del B.P. 2022-2024; **Liquidazione di € 4.330,00** sull'impegno di spesa n. 1997/2022 sul Capitolo 10809 del B.P. 2022-2024;

Nome dell'intervento in contabilità

OGGETTO: GIUDIZIO DINNANZI AL TAR BARI, SEZ. I, RGN 413/2021. CINETAR S.R.L. C/ARET PUGLIAPROMOZIONE – LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIARIE/LEGALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (SENTENZA T.A.R. BARI, Sez.I del 23/09/2022, n. 1231). CIG Z21392799D

Visto di regolarità contabile

Il Funzionario Responsabile P.O. "Ufficio Bilancio e contabilità"

Dott.ssa Maria Lidia Labianca

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale ed europea e che il presente schema di provvedimento predisposto dal funzionario istruttore dott.ssa Giulia Coviello ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

ARET PUGLIAPROMOZIONE

Direzione Generale

agenziapugliapromozione.it direzione.generale@aret.regione.puglia.it Fiera del Levante, PAD. 172 Lungomare Starita, 70122 Bari

Tel. +39 080 5821411 Fax +39 080 5821429 **Uffici Amministrativi**Piazza Aldo Moro 33/A, 70122 Bari
Tel/fax +39 080 5242361



Il Responsabile AP dell'Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali (RUP)	
(Avv. Miriam Giorgio)	

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Luca Scandale